



IL TRIBUNALE DI LODI

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Tito Ettore Preioni	Presidente
Dott.ssa Stefania Calò	Giudice
Dott.ssa Flaviana Boniolo	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

VISTO

il ricorso iscritto al numero di ruolo sopraindicato con cui la società FOODCOM s.r.l. con sede legale in San Giuliano Milanese via Ticino n. 20 ha proposto una domanda di concordato preventivo contestualmente chiedendo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

PRESO ATTO

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;

RITENUTO

che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo;

che è stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda, di quanto emergente dalla documentazione allegata, della pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento, nonché del tempo decorso dal deposito della stessa, come indicato in dispositivo;

che alla luce della concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre anche specifici obblighi informativi periodici, per brevità indicati direttamente in dispositivo;



P Q M

Visto l'art. 161, comma 6, l.fall.

- 1) concede alla società ricorrente termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;
- 2) dispone che la ricorrente depositi ogni venti giorni dalla data di deposito in cancelleria del presente provvedimento una breve relazione informativa ed esplicativa redatta dal suo legale sulla gestione corrente, quella finanziaria e l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta, che il debitore assolverà sotto la vigilanza del commissario giudiziale di cui infra, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, fatta salva l'avvertenza che **gli atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti fino alla scadenza del termine sono solo quelli urgenti**, per di più soggetti a preventiva autorizzazione del Tribunale, che **non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori** e che occorre specifica autorizzazione del Tribunale anche per contrarre finanziamenti; dispone altresì che la ricorrente depositi, ogni trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria del presente provvedimento, una relazione sulla gestione finanziaria dell'impresa;
- 3) nomina commissario giudiziale con i poteri indicati all'art. 161 L.f. il Dott. Valcarenghi, il quale provvederà alla vigilanza nonché alla redazione del parere ad ogni relazione, il tutto con particolare riferimento a quanto indicato al precedente punto 2 ed alle relative verifiche nonché al progresso dell'attività svolta al fine di predisporre la proposta concordataria;
- 4) manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Lodi, 15.2.2017

TRIBUNALE DI LODI
DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
IL 21 FEB 2017



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Vitali Luca

Il Presidente

